

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.CIRA-DTS-25-2342

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di generazione di energia termica per la simulazione dei carichi termici di un velivolo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo -

CIG: B6D0986983.

Comunicazione del provvedimento di esclusione ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d), del d. lgs. 36/2023.

PREMESSO CHE:

- 1) il C.I.R.A. S.C.P.A. – Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (di seguito anche solo CIRA) con decisione di contrarre n° CIRA-DTS-25-1351, ha approvato l'indizione di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di generazione di energia termica per la simulazione dei carichi termici di un velivolo;
- 2) il CIRA, nell'indire la predetta procedura aperta, ha nominato quale Responsabile Unico del Progetto l'ing. Stefania Cantoni;
- 3) il termine di presentazione delle offerte è stato fissato, come indicato nel relativo bando di gara, al 20 giugno c.a. ed entro tale data è pervenuta, tra l'altro, l'offerta dell'operatore economico destinatario del presente provvedimento di esclusione, Smart S.r.l. (con sede legale ed operativa in Caivano in via Compensorio FOM, P. Iva: 09231741217);
- 4) il seggio di gara nell'analizzare la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente *de quo*, così come emerge dal verbale relativo alla seduta riservata del 26 giugno c.a. (CIRA-VER-25-0258), ha dato atto che *"nella documentazione prodotta mancano il DGUE, la garanzia provvisoria e documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.A.C., così come invece richiesto dal paragrafo 15 della lex di gara"*;
- 5) in ragione di quanto sopra il Seggio di Gara ha disposto di attivare il procedimento di soccorso istruttorio, di cui all'art. 101 del d. lgs. 36/2023, chiedendo al predetto concorrente di produrre, tra l'altro, *"la garanzia provvisoria costituita prima della presentazione dell'offerta, così come previsto al paragrafo 10 del disciplinare di gara"* (Rif: CIRA-POO-25-0432);
- 6) il paragrafo 10 del disciplinare di gara rubricato *"Garanzia provvisoria"* prevede, tra l'altro, che *"È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta"*;
- 7) il paragrafo 14 della *lex* di gara rubricato *"Soccorso istruttorio"* prevede, altresì, che *"la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta"*;

CONSIDERATO:

- 8) che nella seduta riservata del 08 luglio c.a., il Seggio di gara, nell'analizzare la documentazione prodotta

da Smart S.r.l., in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, ha rilevato che *<con riferimento alla ricevuta di versamento della cauzione provvisoria, dal documento prodotto dal concorrente de quo emerge che la garanzia provvisoria, costituita sotto forma di cauzione mediante accredito, con bonifico, presso il conto della stazione appaltante, non è stata validamente costituita entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte. Dalla ricevuta emerge chiaramente che il bonifico è stato disposto in data 07.07.2025 alle ore 8:50. >*

- 9) che tale circostanza si pone in contrasto con quanto stabilito nella *lex specialis*;
- 10) che l'art 101 del D. Lgs. 36/2023 dispone *"Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel F.V.O.E., la Stazione Appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla S.A. nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte"*;
- 11) che dalla suesposta disposizione legislativa si evince chiaramente che, in caso di mancata, incompleta, irregolare presentazione della garanzia provvisoria, il soccorso istruttorio è ammissibile solo qualora il documento che reca la garanzia provvisoria si sia formato validamente prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, *condicio sine qua non* per l'esercizio del soccorso istruttorio è, pertanto, che la cauzione provvisoria sia stata costituita validamente prima di tal data. Qualora, invece, la cauzione provvisoria sia carente a causa della sua costituzione in modo invalido, manca qualsiasi possibilità di sanatoria. La consolidata giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che il soccorso istruttorio non può costituire uno strumento per consentire al concorrente di procurarsi a posteriori il possesso di un documento essenziale mancante al momento di scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Attraverso tale istituto non si può consentire al concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte. Diversamente si violerebbero i principi di immodificabilità dell'offerta, dell'imparzialità e di *par condicio* delle imprese concorrenti. E proprio nel rispetto di tali principi che la cauzione provvisoria deve integralmente avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni a far data dal termine ultimo di presentazione dell'offerta, così come previsto dall'art. 106, comma 5, del d. lgs. 36/2023 con norma replicata ai paragrafi 10 e 14 della *lex* di gara;
- 12) che secondo il Supremo Consesso con *"l'art. 101, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 36 del 2023, il legislatore ha inteso dare rilievo alla funzione specifica della garanzia provvisoria tesa ad evidenziare la serietà e affidabilità dell'offerta, trattandosi di un istituto che rientra nel patto di integrità cui si vincola chi partecipa a gare pubbliche. Infatti la sanabilità delle irregolarità della cauzione provvisoria è certamente ammessa anche dal nuovo Codice, ma assume rilievo il dato temporale, posto che è consentita la sanabilità di una cauzione provvisoria carente solo entro il termine di presentazione delle offerte. Ciò in quanto si deve rammentare che i principi ispiratori del soccorso istruttorio, come delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, devono essere individuati, da un lato, nella buona fede, che in*

generale informa i rapporti dell'amministrazione con i cittadini e le imprese, e nel favor participationis, senza che possa essere pregiudicata la par condicio, posto che il soccorso istruttorio non deve permettere al concorrente cui è imputabile l'omissione di modificare il contenuto tecnico – economico della propria offerta o di sanare ex post le violazioni della lex specialis previste a pena di esclusione” (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 13.06.2025 n. 5194; TRGA Trentino Alto Adige Bolzano 29 aprile 2024 n. 114; TAR Lazio Roma sez. IV, 21 ottobre 2024 n. 18237);

- 13) che Smart S.r.l. non ha provato la costituzione di una valida garanzia provvisoria entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte, in quanto ha allegato una *ricevuta di versamento della cauzione provvisoria, costituita sotto forma di cauzione mediante accredito, con bonifico, presso il conto della stazione appaltante, dalla quale emerge chiaramente che il bonifico è stato disposto in data 07.07.2025 alle ore 8:50.*

VISTI:

- l'art. 101, comma 1, lett. a), d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209”;
- l'art. 106 del d. lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il disciplinare di gara;
- la richiesta di soccorso istruttorio CIRA-POO-25-0432;
- i verbali CIRA-VER-25-0258 e CIRA-VER-25-0284.

Tanto premesso, considerato e visto, il Responsabile Unico del Progetto, con il presente provvedimento

DETERMINA

l'esclusione del concorrente Smart S.r.l. (P. Iva/cod. fiscale: 09231741217) con sede legale ed operativa in Caivano in via Comprensorio FOM, dalla procedura aperta in oggetto indicata per tutte le motivazioni innanzi riportate.

Avverso il presente provvedimento è possibile fare ricorso davanti al Tribunale Amministrativo per la Campania, Napoli, entro 30 giorni dalla relativa ricezione a mezzo pec.

Il Responsabile Unico di Progetto
ing. Stefania Cantoni